

Avv. Pietro Cami
Via Santa Maria Alemanna 25 98122 MESSINA
Tel.+ 39 090 2926525 – Mobile Studio + 39 392 8322700
pec: avvocatocami@legalmail.it

TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art. 669 terdecies

Nell'interesse dell'**Azienda Trasporti Messina S.p.A.**, C.F: 03573940834, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Giuseppe Campagna, elettivamente domiciliato in Messina, via Santa Maria Alemanna, 25, presso lo studio dell'avvocato Pietro Cami, C.F. CMA PTR 66D10 F158T, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto. Ai fini delle notificazioni e comunicazioni si indicano i seguenti fax e pec 0902926525 avvocatocami@legalmail.it

Contro

I signori **Antonino Aricò, Girolamo Barresi, Maurizio Crimaldi, Fabio Antonio Russo, Angelo Antonino Genovese, Antonluca Mandanici, Nunzio Di Salvo, Domenico Venuto, Daniele Spinella** tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Grosso

E nei confronti

dei controinteressati (89 persone)

PER LA RIFORMA

Dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa il 28/10/2022 dal Tribunale di Messina sezione Lavoro, Giudice dottoressa Aurora La Face nel giudizio iscritto al r.g. 3088/2022

* * *

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (**all.1**), iscritto al r.g. del Tribunale del Lavoro di Messina al n.3088/22, notificato il 23.6.22, i signori Antonino Aricò, Girolamo Barresi, Maurizio Crimaldi, Fabio Antonio Russo, Angelo Antonino Genovese, Antonluca Mandanici, Nunzio Di Salvo, Domenico Venuto e Daniele Spinella chiedevano (**previa disapplicazione di ogni atto amministrativo**), con la domanda n. 2 (cfr. pag.11 del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal rigo 16 al rigo 21) << in via principale, con decreto inaudita altera parte, ove occorra assunte



*sommario informazioni, ordinare alla società convenuta, previa declaratoria di nullità dei contratti di lavoro, ove ritenuto necessario, eventualmente stipulati in violazione della predetta legge, disporre l'assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare da ATM – S.p.A. attingendo all'elenco di mobilità di cui all'allegata produzione documentale ex art. 24, comma 1° l.r.20/2016 >>, mentre con la domanda n.3, chiedevano << in via subordinata ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella predetta società sussistendo i requisiti di legge attingendo dal suindicato elenco di mobilità ex art.24, 1° comma della l.r.20/2016 >> (cfr. da pag.11 del ricorso rigo 22 a pag. 12 rigo 2 e ss.). Dette domande venivano formulate dai ricorrenti sul presupposto di avere gli stessi lavorato alle dipendenze di Multiservizi S.p.A. (società già partecipata dalla Città Metropolitana di Messina) e di essere iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale ex art.24, comma 2° l.r. 20/16 istituito dalla Città Metropolitana di Messina e che in forza di detta iscrizione avrebbero avuto il diritto ad essere assunti da ATM S.p.A. quali beneficiari delle disposizioni, di cui al citato art.24 della l.r.20/16 **(all.2)**. Aggiungevano i ricorrenti, sia di avere inoltrato richieste di assunzione all'ATM S.p.A. e che le stesse erano rimaste prive di riscontro e soprattutto che ATM S.p.A. aveva posto in essere l'1/6/21 una selezione pubblica per l'assunzione di 15 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, come da avviso prodotto dai ricorrenti, poi conclusasi con la pubblicazione della graduatoria. Assumevano ancora i ricorrenti, che sia l'avviso di selezione richiamato, sia gli atti successivi, la pubblicazione della graduatoria*



e le assunzioni sarebbero state del tutto illegittime, poiché essendo i ricorrenti iscritti nel bacino di mobilità interaziendale, di cui alla determina della Città Metropolitana dell'11/7/19 (**all.3**) e quindi beneficiari delle disposizioni di cui all'art.24, 4° comma della l.r. 20/16 avrebbero avuto il diritto di essere assunti, in luogo dei soggetti assunti da ATM S.p.A., in forza della selezione, dagli stessi ricorrenti, richiamata. Il comportamento dell'ATM, che non avrebbe mai riscontrato le richieste dei lavoratori, a detta dei ricorrenti, sarebbe stato del tutto illegittimo, poiché in violazione dell'art.24 della l.r. 20/16 con eventuale nullità dei contratti di lavoro stipulati. Alla luce di quanto esposto, per i ricorrenti sussistevano i presupposti per ottenere un provvedimento ex art.700 c.p.c.. Il ricorso veniva notificato a mezzo pec alla società scrivente, mentre rispetto ai controinteressati (i lavoratori, apprendisti, assunti da ATM S.p.A. in esito alla selezione svolta – non identificati nominativamente dai ricorrenti e non indicati nella nota di iscrizione a ruolo) il Tribunale autorizzava la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, attraverso la pubblicazione sul sito internet della scrivente azienda. Nel giudizio si costituiva la scrivente contestando ampiamente le domande operate dai ricorrenti, sia nella memoria di costituzione, sia nelle note autorizzate, sia nelle note di trattazione scritta ed a sostegno della propria tesi operava anche produzione documentale. Successivamente, il procedimento veniva rinviato sino alla decisione, che poi si è avuta con ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Giudice Dottoressa Aurora La Face ex art. 700 c.p.c. del 28/10/22 (cronol. n.24435/22), che ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti ritenendo sussistente il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora* (pagina 7 dell'ordinanza impugnata dal rigo 5 al rigo 12), statuendo di avere accertato il diritto dei ricorrenti all'assunzione presso ATM S.p.A. (pagina 7



dell'ordinanza impugnata rigo 20) e condannando alle spese la società scrivente. Si precisa, innanzitutto, che la società scrivente aveva riscontrato le richieste dei ricorrenti prima del ricorso ex art. 700 c.p.c. rappresentandone l'infondatezza (**all.4**) a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti. Svolta questa precisazione, col presente reclamo, si impugna l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al r.g. 3088/22, il 28/10/22, che deve essere del tutto riformata, poiché non può essere accolto il ricorso ex art. 700 proposto dai ricorrenti per le seguenti ragioni. Ci si permette di aggiungere, visto che le ragioni dell'accoglimento del ricorso sono da ricondurre a precedenti di questo Tribunale (e di più Giudici di questa Sezione) e parafrasando il più grande tra gli Statisti Italiani, che tutto, tranne la Vostra personale cortesia, sembrerebbe essere contro di me (ossia contro il presente reclamo), ma, nonostante i precedenti giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti, poi anche richiamati nel provvedimento impugnato, lo stesso è erroneo. Il provvedimento del Tribunale, oggi impugnato, è in contrasto, con la giurisprudenza reiterata della Corte Costituzionale e, soprattutto i precedenti richiamati dal Tribunale non possono tenere conto della giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale (sentenza n.39/2022 che peraltro riguarda la regione siciliana), né delle diverse argomentazioni utilizzate nel giudizio ex art.700 c.p.c.. In ogni caso non è consentita in sede cautelare una simile statuizione, che peraltro non contiene alcuna valutazione sul *periculum in mora* derivante dall'effetto dell'accoglimento del ricorso per i lavoratori assunti in precedenza dalla Società, giovani uomini di età inferiore ai 30 anni, che avevano superato la selezione svolta da ATM S.p.A. (nel 2021) e che adesso, se la società dovesse assumere i ricorrenti, dovrebbero porre fine al loro rapporto di lavoro, né tiene conto del *periculum in mora* che



deriva dall'accoglimento del ricorso per i soggetti, giovani apprendisti inseriti nella graduatoria. Ma, lasciando alla valutazione del Tribunale ogni considerazione di tali aspetti, ci si permette di osservare che il reclamo deve essere accolto essendo erronea l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:

Inapplicabilità dell'art.24, l.r. 20/16 alle società partecipate e/o incostituzionalità dell'art. 24 l.r. 20/16

Il Tribunale ha ritenuto che l'art.24 della l.r.n.20/16 (*riportato nell'ordinanza impugnata a pag.4 dal rigo 7 al rigo 28*) debba essere applicato ai ricorrenti. Detta norma, dispone che << **I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità.**

2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1.

3. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento lavorativo.



4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

5. I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino.>>.

Il Tribunale assume la fondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c., poiché: **a)** è incontestato che i lavoratori siano inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale regionale (così si legge nel provvedimento impugnato da pagina 4, rigo 29 a pag.5, rigo 4); **b)** è incontestato, (pagina 5 dell'ordinanza impugnata dal rigo 5 al rigo 8.), che la resistente, odierna reclamante, sia società *in house providing*, con socio pubblico al 100%, il Comune di Messina, che si occupa del servizio di trasporto pubblico nella città dello Stretto; **c)** risulta documentato (pag.5 dell'ordinanza impugnata dal rigo 9 al rigo 17), che in data 1/6/21 ATM abbia pubblicato un avviso di selezione pubblica per l'assunzione di n.15 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante per il ruolo di operaio comune e per la formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni; **d)** che, in seguito, la società ha pubblicato i verbali dell'espletamento della selezione (svoltasi tra il 28/9/21 ed il 23/11/21); da tutto quanto sopra esposto ne discenderebbe, per il Tribunale, nel provvedimento impugnato, la bontà delle ragioni dei ricorrenti e ciò dice il Tribunale era già stato ritenuto dall'Ufficio con



ordinanza della Dottoressa Totaro n.1270/20, in cui si legge, che le controllate, avrebbero un vero e proprio obbligo di chiamata e non potrebbero assumere nessuno, poiché prima devono attingere alle liste (*così si legge nell'ordinanza impugnata a pagina 5 dal rigo 18 al rigo 25*). Ma, se sussistesse l'obbligo invocato ed affermato dal Tribunale, lo stesso dovrebbe spiegare per quale ragione avrebbero diritto ad essere assunti i ricorrenti, che sono iscritti al presunto elenco previsto dall'art.24 della l.r.20/16, che, però, prevede un elenco comunale di mobilità interaziendale regionale ed altresì, prevede, che l'elenco possa essere istituito in qualsivoglia Ente locale della Regione. Infatti, gli elenchi sono stati istituito da diversi Enti locali della Regione Sicilia, come dimostrato con la produzione documentale svolta, a solo titolo esemplificativo si sono depositati, già in primo grado gli elenchi di Enna, Palermo e Sciara (**all.5, 6 e 7** del fascicolo del reclamo). Pertanto, per quale ragione dovrebbero essere assunti i ricorrenti, (addirittura con un provvedimento cautelare), iscritti in un bacino creato dalla Città Metropolitana di Messina e non i lavoratori iscritti in altri elenchi creati da altri Comuni siti nella Provincia di Messina o in altre provincie di questa regione o da altre Città Metropolitane? Il provvedimento impugnato non spiega, **mai**, perché dal riconoscimento dell'esistenza di questo presunto bacino interaziendale regionale discenderebbe un *fumus boni juris* a favore dei ricorrenti, tale da legittimare quanto dagli stessi dedotto. I ricorrenti, al più, se la norma fosse applicabile e vigente potrebbero avere il diritto acché la società annulli la procedura posta in essere ed operi una selezione attingendo a tutti gli elenchi che sono stati predisposti dagli Enti Locali della Regione Siciliana.

Nell'ordinanza impugnata, si legge, anche, che come ritenuto dal Tribunale Messina Sez. Lavoro, in composizione collegiale, con



ordinanza n.18922/2020, risulta infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma. Difatti, per il Tribunale << *l'art.17 Statuto Sicilia riconosce che “ **entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato**”.* (da pag. 5 dell'ordinanza impugnata rigo 30 a pagina 6 rigo 2). Da ciò discende, per il Tribunale di Messina, che << *Viene quindi riconosciuto alla Regione la possibilità di legiferare in materia di rapporti di lavoro al fine di soddisfare proprie condizioni particolari, purché ciò avvenga entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato* >> ed ancora che << *la disposizione richiamata non risulta in contrasto con i principi ed interessi generali, né con i principi sanciti dal d.lgs. n.175 del 2016* >> (pag.6 dell'ordinanza impugnata dal rigo 3 al rigo 7). Quanto asserito dal Tribunale è in contrasto con la lettura della Carta Costituzionale e dello Statuto della Regione Sicilia, operata dalla Corte Costituzionale, si legge, infatti, nelle sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo nella sentenza n. 39/22), quanto segue << *questa Corte ha affermato che l'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale esso «è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti» (ex plurimis, sentenza n. 186 del 2016).* In generale, la



giurisprudenza costante di questa Corte ha più volte precisato il confine fra ciò che è ascrivibile alla materia dell'«ordinamento civile» e ciò che, invece, è riferibile alla competenza legislativa residuale regionale, affermando che sono da ricondurre alla prima gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, e rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (ex multis, sentenze n. 195 del 2021, n. 194 e n. 126 del 2020 e n. 191 del 2017).E ciò vale anche per una Regione ad autonomia speciale, quale la Regione Siciliana, che ha competenza esclusiva limitatamente a «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», ossia a profili organizzativi del personale e degli uffici. >> Ossia per la Corte Costituzionale, ***anche con riferimento alla Regione Sicilia, la competenza esclusiva della Regione riguarda esclusivamente l'«ordinamento degli uffici e degli enti regionali», ossia a profili organizzativi del personale e degli uffici, mentre tutto ciò che concerne le misure relative ai rapporti lavorativi già in essere rientra nella materia di competenza Statale ascrivibile alla materia dell'ordinamento civile.*** L'articolo 24 della l.r.20/16 riguardando la materia dei rapporti lavorativi di competenza statale, ***materia ordinamento civile*** e non profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico-regionale ***non è costituzionalmente legittima*** (ove mai fosse applicabile) e sul punto, l'ordinanza impugnata, che asserisce di una presunta competenza della regione Sicilia in materia di rapporti lavorativi (pag.6 ordinanza rigo 3 e ss.) è erronea. Si aggiunge che la Corte Costituzionale con la stessa sentenza ***n.39/2022,*** ha anche affermato che ***<<Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato la riconducibilità della regolamentazione del***



rapporto di pubblico impiego privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, alla materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ex plurimis, sentenze n. 194 e n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007). 7.- Questi principi trovano applicazione anche con riferimento al personale dipendente delle società partecipate pubbliche di cui al TUSP. Questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 227 del 2020) ha, infatti, ricondotto le disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato (sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008). In particolare, l'art. 19 TUSP prevede che si applichi la disciplina del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica, come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 25 del 2020) con riferimento proprio ad una legge della Regione Siciliana riguardante anche le società partecipate dalla Regione; sicché occorre avere riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Si tratta, infatti, di rapporti di lavoro privato «quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica» (sentenza n. 159 del 2020). 8.- Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana. All'esito di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, per la mobilità del personale delle società Oa prevalente partecipazione della Regione Siciliana, trova applicazione l'art. 25 TUSP, modificato dal citato d.l. n. 162 del 2019, come convertito, che prevede l'approntamento dell'elenco del



*personale eccedente, trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale e gestito dalla Regione stessa nel contesto della disciplina sostanziale statale di tale speciale fattispecie di mobilità del personale.>>. Quindi, alla luce di quanto asserito dalla Corte Costituzionale la competenza, non è nella materia oggetto del giudizio, della Regione Sicilia, bensì della Repubblica Italiana e pertanto l'ordinanza impugnata erra nel ritenere legittimo (oltre che applicabile) l'art.24 della l.r.20/16). Il Tribunale, però, nell'ordinanza impugnata, afferma, anche, per un verso che << va quindi rilevato che non trova applicazione nel caso in esame l'art.25 d.lgs.n.175/2016, bensì la normativa sopra citata >> (pagina 5 dell'ordinanza impugnata rigo 26 e 27) e non si comprende come ciò sia possibile, visto che è materia di competenza esclusiva dello Stato, come può leggersi in tutte le sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate; per altro verso (e sembrerebbe contraddittoriamente) si legge, nell'ordinanza impugnata (pagina 5 rigo 28 e ss.), che << *la normativa regionale costituisce non solo disciplina speciale, ma anche posteriore rispetto alla normativa invocata dalla resistente* >>; addirittura si legge nell'ordinanza impugnata (pag.6 rigo 6 e ss.), che la citata norma della legge regionale risulterebbe ispirata ai principi stabiliti nella legge Madia. Invero, se l'art.25 del d.lgs. n.175/16 non si applica nella regione Sicilia (pagina 5 dell'ordinanza impugnata rigo 26 e 27) non si comprende tale asserzione. In ogni caso, si è già dimostrato che la legge regionale non può essere considerata disciplina speciale, poiché per la Corte Costituzionale è materia sottratta alla regione, si aggiunge, altresì, sia che il testo della legge Madia richiamato dall'odierna reclamante ed anche nell'ordinanza impugnata è posteriore alla legge regionale e non viceversa, poiché frutto di una novella del 2019, ma, soprattutto, che l'articolo 25 del d.lgs.175/16,*



sia nel testo originario, che non è quello richiamato nell'ordinanza impugnata, sia nella versione richiamata nell'ordinanza impugnata che è frutto dell'intervento del legislatore del 2019 (**successivo** all'intervento del legislatore regionale – articolo 19 d.lgs.175/16 sostituito dall'articolo 1, comma 10-novies, del D.L. n. 162/19, convertito, con modificazioni dalla Legge n.8/2020) è un elenco che ha le caratteristiche dell'applicabilità, aspetto questo del tutto carente nell'art.24 della l.r.20/16. E' sufficiente, innanzitutto leggere l'articolo 25, sia nel testo originario del 2016 (quello antecedente alla l.r.20/2016), che nel testo frutto dell'intervento del legislatore sopra richiamato del 2019. Difatti, nel testo originario si legge che il decreto che gestirà l'eccedenza di personale di ciascuna regione avrà le seguenti caratteristiche, dovrà avere << *la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.*>> Sostenere, come si legge nell'ordinanza impugnata, che il presunto elenco di cui all'art.24 della l.r.20/16, creato da ciascun ente locale della regione Sicilia, del tutto sordinato dagli elenchi degli altri enti locali, in presenza di un fantomatico bacino infraregionale sarebbe l'applicazione del comma 1, dell'art.25, del d.lgs. 175/16 nel testo originario, appare affermazione che non potrà non essere riformata dal Tribunale Collegiale. Peraltro, il decreto di cui al comma 1° dell'art.25 del d.lgs.175/16, nel testo originario esisteva (esisteva perché poi la norma è cambiata) ed è un **Decreto Interministeriale** del 9/11/17 emanato in applicazione dell'art.25 della legge 175/16 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro



dell'economia e delle finanze. Detto decreto, rubricato << *Disposizioni di attuazione dell'art.25 del d.lgs.175/2016, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica* >> **(all.10)** è costituito da 5 articoli ed è sufficiente leggere la rubrica dell'articolo 3 e dell'art.4 per comprendere la differenza (a voler prescindere dalla incompetenza della regione Sicilia sulla materia), tra una norma attuabile ed una norma che, ove mai non fosse in contrasto con la Costituzione e/o avesse il significato attribuitogli dall'ordinanza impugnata non potrebbe essere comunque attuata non essendo questo presunto bacino infraregionale in alcun modo disciplinato. La rubrica dell'art.3 del d.m. citato è la seguente << *Modalità di formazione e gestione degli elenchi e agevolazione dei processi di mobilità in ambito regionale* >>, mentre la rubrica dell'art.4 del d.m. è la seguente << *modalità per attingere agli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018* >> Ora, si invita il Collegio a considerare la differenza tra la norma nazionale, l'articolo 25, reso applicabile dal citato d.m. e l'articolo 24 della l.r.20/16, dove sono in questa legge le modalità di formazione e gestione degli elenchi ? dove sono in questa legge regionale, le modalità per attingere agli elenchi ? Quale valore ha quella norma regionale ? Si aggiunge che con l'intervento del legislatore del 2019, l'articolo 25 del d.lgs.175/16 è stato sostituito ed oggi si richiede, per disciplinare quanto detto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n.131/2003 e l'applicazione dell'articolo 25, che il legislatore regionale demanda ad un decreto ministeriale avente le caratteristiche citate, sarebbe costituito dall'art.24 della l.r. 20/2016, che non disciplina alcunchè ? Ed ancora, il secondo ed il



terzo comma dell'art. 25 del d.lgs.175/16 dispongono, altresì, quanto segue, il comma secondo che << *Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità' in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.*>> ed il comma 3° che << *Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.*>>. Ora, nel caso di specie, dove sarebbe il rispetto del secondo comma con la citata legge regionale e/o con gli avvisi, visto che manca l'accordo con le organizzazioni sindacali e manca l'accordo tra le società interessate? E ancora quanto all'inapplicabilità ed alla illegittimità della norma invocata dai ricorrenti (art.24 della l.r.20/16) si osserva, che l'art. 19 del d.lgs.175/16, comma 5°, **modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100**, testualmente dispone che << *5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera* >>



La disposizione regionale invocata dai ricorrenti (art. 24 L.R. 20/16) invece, è in contrasto con la citata disposizione normativa, poiché stabilendo la norma regionale un obbligo e << *prescindendo da qualsiasi considerazione delle peculiarità dei settori in cui operano le singole realtà societarie, non può ritenersi attuativa della suddetta previsione statale. D'altra parte, occorre altresì osservare che il legislatore regionale non si è limitato a porre un obiettivo, come previsto dal citato art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, ma, introducendo l'obbligo di ricorrere alla mobilità per l'acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, ha in realtà direttamente determinato le concrete modalità per realizzarlo: **modalità rimesse invece dal legislatore statale alle singole società, dal momento che il successivo comma 6 del medesimo art. 19 prevede che queste siano tenute a garantire, tramite propri provvedimenti, il «concreto perseguimento» degli obiettivi prefissati dalle amministrazioni socie.**>> (Corte Costituzionale sentenza n. 159/20). Quanto detto nella **citata sentenza della Corte Costituzionale è perfettamente applicabile al caso di specie**, in cui, con l'art.24 della l.r. 20/16, il legislatore regionale siciliano non si è limitato a porre un obiettivo, come previsto dal citato art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, ma, introducendo l'obbligo di ricorrere alla mobilità per l'acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, ha in realtà direttamente determinato le concrete modalità per realizzarlo: **modalità rimesse invece dal legislatore statale alle singole società**, dal momento che il successivo comma 6 del medesimo art. 19 prevede che queste siano tenute a garantire, tramite propri provvedimenti, il «concreto perseguimento» degli obiettivi prefissati dalle amministrazioni socie. Da ciò discenderebbe, ove si ritenesse esistente ed applicabile la norma, l'illegittimità costituzionale*



dell'art.24 della l.r.20/16, quantomeno per violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile e l'essere la norma regionale in violazione dell'art.117, secondo comma lettere l) della Costituzione e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana. Per quanto esposto l'ordinanza impugnata deve essere riformata e devono essere rigettate le richieste dei ricorrenti, apparendo il fumus impalpabile.

Pertanto, sia perché la questione della mobilità del personale nelle società partecipate trova la sua piena disciplina nel d.lgs.175/16, come modificato dal d.lgs.n.100/2017 e dalla legge n.8/20 (di conversione del d.l.162/2019), sia perché la norma regionale invocata dai ricorrenti è in contrasto con la Costituzione per i motivi esposti e quindi va disapplicata, ovvero qualora la si ritenesse esistente ed applicabile dovrebbe essere rimessa la questione della legittimità costituzionale dell'art. 24, l.r.. 20/2016 alla Corte Costituzionale, comunque andrebbe riformata l'ordinanza impugnata e respinto il ricorso ex art. 700.

Inoltre, i ricorrenti, assumono che hanno diritto ad essere assunti, poiché essi erano dipendenti di una società multiservizi, società partecipata dalla Città Metropolitana di Messina **(all.2)** e per tale ragione sono stati inseriti nell'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, di cui all'art.24, comma 2° della l.r. 20/2016 ed a tale elenco dovrebbero accedere tutte le società partecipate prima di effettuare le assunzioni. Ebbene ci si permette di osservare, fermo restando quanto già dedotto, che sono possibili 3 diverse interpretazioni:

- a) O ogni Ente locale della regione Sicilia può costituire un elenco comunale di mobilità, ai sensi del comma 2°, dell'art.24 della l.r.20/2016 e tale elenco può essere utilizzato per le mobilità unicamente dalle società



partecipate di quell'Ente ed in tal caso, poiché ATM S.p.A. ha come unico socio il Comune di Messina (cfr. **all. 11** visura camerale), ne discenderebbe che solo le partecipate della Città Metropolitana avrebbero l'obbligo di attingere all'elenco cui sono iscritti i ricorrenti e quindi il ricorso sarebbe da respingere poiché ATM S.p.A. non è una partecipata della Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina), bensì è una partecipata del Comune di Messina;

- b) Oppure, ogni Ente locale della Regione Siciliana, ai sensi del comma 2 dell'art.24 della l.r.20/2016 può costituire un elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, ma se è così, dovrebbe esistere un elenco regionale di mobilità interaziendale regionale, in cui confluiscono tutti gli elenchi comunali ed a quello dovrebbero chiedere ed attingere le società partecipate, ma, tale elenco regionale non esiste, ed allora la norma regionale invocata non è applicabile;
- c) qualora, invece, si volesse sostenere che ogni società partecipata, che deve effettuare delle assunzioni, deve informarsi su quali siano gli Enti locali della Regione Siciliana che hanno creato gli elenchi comunali ai sensi del comma 2° dell'art.24 e poi chiedere a ciascun comune, che ha detto elenco, di comunicare se vi siano dei soggetti interessati ad essere assunti e quindi attendere le risposte; ebbene, a parte i tempi di una simile procedura e l'essere ignoti tutti gli enti locali che hanno creato l'elenco, ne discenderebbe, comunque, che il diritto all'assunzione non riguarderebbe i ricorrenti, che avrebbero, al più un'aspettativa. Difatti, vi sono più enti locali che hanno



Avv. Pietro Cami
Via Santa Maria Alemanna 25 98122 MESSINA
Tel.+ 39 090 2926525 – Mobile Studio + 39 392 8322700
pec: avvocatocami@legalmail.it

creato simile elenco. Si indica a tal proposito il Libero Consorzio dei Comuni di Enna (già Provincia di Enna **all.5**), nonché il Comune di Palermo (**all.6**) ed il Comune di Sciarra (**all.7**). Conseguentemente, ove si ritenesse la norma esistente, legittima e la si ritenesse, altresì, applicabile, non si comprende per quale ragione dovrebbero essere assunti i ricorrenti, visto che andrebbe fatto un avviso volto a tutti gli Enti locali che hanno istituito detto Elenco.

L'ordinanza impugnata appare anche erronea laddove sostiene che sia irrilevante la circostanza che la società aveva deciso di assumere degli apprendisti di età compresa tra i 19 anni compiuti ed i 30 anni non compiuti, mentre i ricorrenti sono quasi tutti, tranne uno, nati negli anni 70, uno solo nel 1983 ed hanno un'età compresa tra i 52 anni ed i 35 anni. Ciò sarebbe irrilevante, poiché la società ha l'obbligo di assumere attingendo al presunto elenco regionale, ma se così fosse, ne dovrebbe discendere, che, quanto affermato dalla Corte Costituzionale in ordine alla natura privatistica del rapporto di lavoro sia una *boutade*, difatti, se il datore di lavoro (una società per azioni nel caso di specie non può scegliere se assumere degli apprendisti o meno, se fare formazione o meno, se utilizzare sgravi contributivi previsti per le assunzioni di giovani o meno, dove sarebbe la privatizzazione del rapporto di lavoro? Al più, ove si volesse accedere alla tesi fatta propria dal Tribunale si potrebbe affermare che se negli elenchi vi fossero degli apprendisti e se esistesse un elenco regionale di tutti gli elenchi fatti dagli enti locali, prima di assumere altri apprendisti si dovrebbero utilizzare detti elenchi e/o ove anche si ritenesse che, prima di assumere degli apprendisti, la reclamante avrebbe dovuto accedere solo all'elenco della Città Metropolitana di Messina (e non si sa perché solo a



questo), ugualmente gli stessi non sarebbero stati assunti, poiché ove mai fosse vero l'obbligo di assunzione e non lo è, non può essere spogliata la società del diritto di scegliere se assumere degli apprendisti o altra tipologia di lavoratori. Si aggiunge, ancora che nel provvedimento impugnato, il Tribunale non ha considerato i controinteressati (**89 persone**), soprattutto nella valutazione del *periculum in mora*, difatti il Tribunale ha *dimenticato* quali siano le conseguenze per i soggetti già assunti dalla società, come ben noto ai ricorrenti che hanno atteso il completamento della procedura per instaurare il giudizio e come emerge dagli articoli di giornale depositati dai ricorrenti; in altre parole, i controinteressati (identificati nel ricorso ex art.700 c.p.c. con gli **allegati 8 e 9**, che si allegano al presente atto per la stessa ragione), come mai non vengono considerati dal Tribunale; il *periculum in mora* riconosciuto per i soggetti da assumere non dovrebbe riguardare anche un apprezzamento dei soggetti assunti e/o i soggetti presenti nella graduatoria oppure ciò non rileva ? ed ancora, come può il Tribunale in un'ordinanza ex art.700 c.p.c. affermare nel dispositivo un diritto all'assunzione, se siamo in presenza di un ricorso ex art.700 c.p.c. ? il giudizio di merito non serve proprio per l'accertamento del diritto ? e se così è come può il Tribunale riconoscerlo in sede cautelare, in presenza per sua stessa ammissione di *fumus boni juris* e non di accertamento del diritto ? La società ha deciso di operare le assunzioni, perché ovviamente ha bisogno di apprendisti ed ha diritto alle agevolazioni di legge previste per gli apprendisti, il tutto è avvenuto secondo le procedure, che la società si è data ai sensi del d.lgs.175/2016. Conseguentemente, se così è, come potrebbero avere diritto ad essere assunti i ricorrenti, che non hanno i requisiti per essere apprendisti? I soldi (pubblici) necessari per pagare le retribuzioni ai ricorrenti che non hanno i requisiti di legge per essere



apprendisti chi li paga? Può essere imposto un simile comportamento alle società in violazione del d.lgs.175/2016 e delle norme costituzionali che riservano la disciplina del rapporto di lavoro in via esclusiva all'ordinamento civile? Non sembra (rectius **non si può**).

Non si comprende poi come si possa chiedere in sede cautelare la nullità dei contratti sottoscritti dall'azienda con i soggetti assunti in ragione della selezione pubblica richiamata dai ricorrenti.

Non si comprende come si possa chiedere la tutela cautelare ed urgente, pur avendo aspettato, i ricorrenti, che si concludesse la procedura e venissero effettuate le assunzioni. Difatti, essi hanno chiesto di essere assunti già con note del mese di novembre 2021, del mese di dicembre 2021 e con pec del mese di febbraio 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 9/6/2022. I ricorrenti se avessero avuto urgenza di tutela rispetto ad una selezione iniziata da oltre un anno avrebbero potuto (e/o dovuto) tutelarsi ben prima. Dal loro comportamento, discende, quantomeno che non possa essere loro riconosciuta una tutela cautelare. Oppure nel mese di dicembre 2021 non avevano la necessità di un rapporto di lavoro ed essa è sorta solo nel mese di giugno 2022, ma, se fosse così, lo avrebbero dovuto spiegare e non l'hanno fatto. ATM ha assunto dei lavoratori, e dovrebbe licenziare i controinteressati per l'accoglimento in sede cautelare di siffatto ricorso. Ricorrenti che hanno atteso prima di depositare il ricorso. Peraltro, lo si ribadisce, ove mai avessero ragione i ricorrenti, ne discenderebbe unicamente non la loro assunzione, ma che la società scrivente debba comunicare l'intenzione di procedere ad assunzioni mediante avviso a tutti gli Enti Locali della Regione Siciliana, oppure a quegli Enti



Locali della Regione Siciliana che hanno creato quest'Elenco Comunale di mobilità interaziendale regionale.

Si può solo affermare, conclusivamente, che il fumus non c'è e che il periculum se c'è non riguarda loro, ma i controinteressati.

Sulla mancata esplicitazione della causa *petendi* e del *petitum* del giudizio di merito

Si era eccepito già nella memoria di costituzione che il soggetto che invoca tutela deve esplicitare causa *petendi* e *petitum* che formeranno oggetto del giudizio di merito e che ciò mancava nel ricorso proposto dai ricorrenti (cfr. anche domanda n.1 memoria di costituzione), ciò non è stato per nulla valutato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, mentre è pacifico che << *È noto, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento cautelare proposto "ante causam" è necessario che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa *petendi* ed il *petitum* che formeranno oggetto del giudizio di merito conseguente. onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cautela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere, sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, nonché, in seguito, sull'eventuale inefficacia del provvedimento per il mancato azionamento della domanda di merito inerente lo stesso diritto cautelato ex art. 669 novies cod. proc. civ. (Tribunale Nola sez. lav., 20/05/2020).*

Sull'esame parziale delle domande dei ricorrenti

I ricorrenti chiedevano col ricorso introitato, che le domande nn.1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 per potessero essere accolte dovessero comportare



una << *previa disapplicazione di ogni altro atto amministrativo presupposto concorrente o conseguente, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di essere assunti, attingendo dal predetto elenco del bacino di mobilità interaziendale ai sensi dell'art.24 della l.r.n.20/2016* >> . Tale statuizione è assente nell'ordinanza, né, invero è possibile alla luce di quanto ampiamente esposto nel presente atto. In ogni caso se il bacino è infraregionale e la norma è legittima, i ricorrenti potrebbero vantare un'ipotesi di assunzione e null'altro.

Sulla condanna alle spese

Il Tribunale ha condannato la scrivente alle spese del giudizio, invero si ritiene che essendo l'ordinanza erronea e non dovendo essere statuita la soccombenza della società, debba essere modificata anche la statuizione sulle spese con conseguente condanna alle spese dei ricorrenti.

I controinteressati sono 89 stando agli **allegati 8 e 9** prodotti dai ricorrenti e che pertanto si considerano anche col presente reclamo pertanto si formula

ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI COMPARIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 150 E 151 C.P.C.

I ricorrenti nel ricorso ex art.700 c.p.c. avevano formulato istanza di notifica del ricorso e del decreto di comparizione con **le modalità di cui** agli articoli 150 e 151 c.p.c. ed in particolare i ricorrenti, nel ricorso ex art.700 c.p.c., avevano richiesto stante le difficoltà di procedere alla notifica per pubblici proclami con le modalità ordinarie, di essere autorizzati dal Giudice, in conformità alla



normativa a notificare con modalità diverse da quelle ordinarie, ossia di essere autorizzati alla notifica, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'instaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria, che venisse autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione su sito internet istituzionale dell'azienda trasporti di Messina. Il Giudice, aveva accolto detta richiesta, << *rilevata la necessità di provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti e ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano ex art.151 c.p.c. l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato in particolare, che la denunciata complessità della notifica del ricorso a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c...autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ATM S.p.A.* >>. Col presente atto la scrivente chiede al Tribunale analoga autorizzazione. Difatti, l'art.150 c.p.c. dispone, che quando la notificazione nei modi ordinari **risulti difficile per il numero dei destinatari** o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale possa autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. e possa prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie. Stante la difficoltà (ed il tempo) necessario per procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, trattandosi di 89 persone, (così come indicate dai ricorrenti negli **allegati 8 e 9) si chiede che** il Presidente del Tribunale e/o il Giudice comunque designato a presiedere la Sezione autorizzi e/o comunque il giudice competente, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ed al fine di porre a conoscenza dell'instaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria **venga autorizzata la notificazione a**



mezzo di pubblicazione su sito internet istituzionale dell' Azienda Trasporti di Messina S.p.A. indicando altresì i modi più opportuni per portare a conoscenza dell'atto gli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

Si chiede anche che il presente giudizio, per la sua rilevanza, per il numero dei soggetti coinvolti e per i suoi effetti venga trattato con la massima celerità e speditezza, incombendo sulla società scrivente una spada di Damocle a cagione di quanto statuito nel provvedimento impugnato per i suoi effetti economici e per i suoi effetti sulle procedure per le quali sono state già effettuate delle assunzioni e/o ne sono state programmate altre.

Sulla base di quanto esposto, l'odierna reclamante in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiede che l'adito Collegio, previa fissazione dell'udienza, voglia accogliere le seguenti

Domande

- 1) In via preliminare, premesso che il Tribunale aveva ritenuto necessaria, per una corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso ex art. 700 c.p.c. dovesse essere notificato a tutti i candidati controinteressati mediante pubblicazione su sito internet istituzionale dell' Azienda Trasporti di Messina S.p.A., si chiede che il presente reclamo, poiché ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio dovrebbe essere notificato a notificato a tutti i candidati controinteressati , compresi tutti coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie provvisorie (vedasi **allegati 8-9**), in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del reclamo e rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe



impossibile, nonché eccessivamente onerosa per il numero dei destinatari e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (anche derogando dalle formalità previste dall'art.150 c.p.c.) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet di ATM – Azienda Trasporti Messina S.p.a. o secondo le modalità che il Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune

- 2) Accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022, poiché inammissibile mancando le conclusioni e le ragioni del giudizio di merito. Con ogni conseguente statuizione;
- 3) Accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022 per i motivi esposti perché infondato in fatto ed in diritto;
- 4) In via gradata, accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022 inclusa la domanda n. 2 del ricorso, con cui addirittura viene chiesto che in sede cautelare venga statuita la nullità dei contratti stipulati con ogni conseguente statuizione;
- 5) In via parimenti gradata, accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022 per l'assenza di periculum in mora e/o fumus boni juris. Con ogni conseguente statuizione;
- 6) Accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al



r.g.3088/2022, poiché la norma regionale invocata è illegittima e/o inapplicabile al caso di specie e/o incostituzionale. Con ogni conseguente statuizione;

- 7) In via del tutto gradata, accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022, poiché la norma regionale invocata è inapplicabile richiedendo un decreto attuativo. Con ogni conseguente statuizione
- 8) In via ancora gradata, accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g. 3088/2022, poiché nel caso di specie dovendosi assumere degli apprendisti i ricorrenti non avrebbero alcun titolo essendo privi dei requisiti di legge. Con ogni conseguente statuizione incluso il rigetto del ricorso;
- 9) In via ancora gradata, accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022 dando atto il Tribunale, che la norma regionale invocata, ove esistente (non si vede come), ove costituzionalmente legittima (non si vede come) ed ove applicabile (e non si vede come) determinerebbe unicamente che bisognerebbe, in caso di assunzioni operare degli avvisi riguardanti tutti gli Enti locali che hanno istituito detti elenchi, ma non il diritto ad essere assunti di coloro che hanno operato il ricorso poiché iscritti ad uno solo degli albi esistenti. Con ogni conseguente statuizione incluso il rigetto del ricorso;
- 10) In via ancora gradata accogliere il presente reclamo, accertando e dichiarando che in sede di ricorso ex art. 700 non può essere accertato il diritto all'assunzione conseguentemente riformare l'ordinanza impugnata accogliendo il presente reclamo con ogni conseguente statuizione;



11) In via ancora gradata sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, poiché la disposizione regionale **(articolo 24 della l.r. 20/2016)** conterrebbe una disciplina in contrasto con la norma statale, eccedendo dalle competenze legislative della Regione Siciliana, come delineate dall'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, versandosi nella materia «ordinamento civile». Difatti, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica si applica la disciplina del codice civile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 e pertanto l'applicazione della norma comporta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.. La Corte (ex plurimis, sentenza n. 227 del 2020) ha, infatti, ricondotto le disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato (sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008). In particolare, l'art. 19 TUSP prevede che si applichi la disciplina del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 25 del 2020 e con la sentenza n.39/22) con riferimento proprio ad una legge della Regione Siciliana riguardante anche le società partecipate dalla Regione; sicché occorre avere riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Si tratta, infatti, di rapporti di lavoro privato «quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica» (sentenza n. 159 del 2020). Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 20 del 2016, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'art. 14 dello statuto reg. Siciliana.



- 12) Accogliere il presente reclamo riformando l'ordinanza impugnata del 28/10/22 statuendo il rigetto del ricorso iscritto al r.g.3088/2022 per i motivi esposti e condannando parte avversa alle spese di entrambi gradi di giudizio
- 13) Con vittoria di spese e compensi.

Si allega:

atto impugnato copia conforme ordinanza depositata il 28.10.2022 nel giudizio iscritto al R.G. n. 3088/2022 del Tribunale di Messina Sezione Lavoro.

1. Ricorso ex art. 700 c.p.c.;
2. Art. 24 L.R. 20/2016;
3. Determina della Città Metropolitana dell'11.7.2019 istitutiva dell'elenco;
4. Riscontro ATM richieste dei ricorrenti;
5. Determinazione n. 1401 del 21.7.2021 elenco mobilità interaziendale libero consorzio comunale di Enna (già provincia di Enna);
6. Avviso pubblico Comune di Sciara del 4.7.2019;
7. Avviso pubblico Comune di Palermo;
8. Avviso graduatoria provvisoria prodotta dai ricorrenti
9. Avviso rettifica graduatoria provvisoria prodotta dai ricorrenti;
10. Decreto Interministeriale del 9.11.2017;
11. Visura camerale ATM S.p.A.;
12. Rassegna stampa prodotta dai ricorrenti.

Fascicolo di parte di I° grado

Messina 14.11.2022

Avv. Pietro Cami



Avv. Pietro Cami
Via Santa Maria Alemanna 25 98122 MESSINA
Tel.+ 39 090 2926525 – Mobile Studio + 39 392 8322700
pec: avvocatocami@legalmail.it

Si dichiara ai sensi della normativa vigente che il presente giudizio è di valore indeterminato e trattandosi di reclamo in materia di lavoro il contributo unificato è pari ad €.147,00

Avv. Pietro Cami





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura ROMEO,
letto il ricorso *ex art.* 669terdecies c.p.c. iscritto al n. 6286/2022 R.G.;
vista l'istanza *ex art.* 151 c.p.c. e ritenuta meritevole di accoglimento;
visto l'art. 221 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e succ. mod.;

p.q.m.

designa relatore la dott.ssa Valeria TOTARO e quale altro componente del Collegio la dott.ssa Roberta RANDO.

Fissa l'udienza camerale del 21/12/2022 ore 9:00, onerando il reclamante a notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il 30/11/2022.

Autorizza la notifica ai docenti controinteressati mediante pubblicazione sul sito web dell'ATM di copia del presente decreto e del ricorso entro il 30/11/2022.

Dispone che l'udienza del 21/12/2022 si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge. Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 15/11/2022

Il Presidente
Laura Romeo



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Campagna Giuseppe, nato a Messina il 27.10.1963, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società Azienda Trasporti Messina S.p.A., C.F. 03573940834, nomino l'Avv. Pietro Cami, C.F. CMA PTR 66D10 F158T, del foro di Messina, a rappresentarmi e difendermi nel reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. da promuovere innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro Collegio, avverso l'ordinanza del 28/10/2022 (n.cronol. 24435/2022) del Tribunale del Lavoro di Messina, Giudice del Lavoro, dottoressa Aurora La Face emessa nel giudizio ex art. 700 c.p.c. iscritto al R.G. n. 3088/2022 del Tribunale del Lavoro di Messina. A tal effetto conferisco al nominato Procuratore ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi rappresentare, assistere e sostituire, proporre il citato reclamo, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre qualsivoglia domande e/o eccezione, resistere all'eventuale reclamo incidentale e/o a qualsivoglia domanda e/o eccezione ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio del predetto avvocato, sito in Messina, via Santa Maria Alemanna, 25, pec avvocatocami@legalmail.it, fax 090/2926525.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


Messina, li 11/11/2022

Azienda Trasporti Messina S.p.A.
Giuseppe Campagna



Vera e autentica

Avv. Pietro Cami



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Pietro Cami dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto cartaceo.

Avv. Pietro Cami

